

Il nuovo rito “accelerato” in materia di PNRR

Nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7.7.2022 è stato pubblicato il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”.

L’art. 3 del predetto d.l. n. 85/2022 introduce un vero e proprio rito speciale, avente finalità acceleratorie, per giudizi amministrativi aventi ad oggetto “*qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR*”. Come emerge dalla piana lettura della disposizione in esame, la *ratio* perseguita dalla novella è quella di garantire che i tempi della giustizia non pregiudichino l’efficienza della azione amministrativa nel raggiungimento degli obiettivi PNRR.

A tal fine, il decreto prevede una serie di obblighi in capo a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda processuale (comprese le Amministrazioni interessate e il Giudice Amministrativo), i quali sono chiamati a garantire il rigoroso rispetto dei tempi particolarmente celeri della nuova procedura.

Volendo brevemente tracciare gli aspetti fondamentali della nuova disciplina, occorre evidenziare che è innanzitutto previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa riguardante gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Una volta instaurato il giudizio, all’esito della trattazione in camera di consiglio, in caso di accoglimento della domanda cautelare, con la medesima ordinanza il Collegio ha l’obbligo di fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, motivando espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR (art. 3, comma 2, d.l. 85/2022).

Al fine di garantire che la trattazione del merito sia svolta quando la causa sia stata pienamente istruita, il provvedimento cautelare deve poi disporre il deposito delle memorie e l’acquisizione delle ulteriori eventuali prove.

L’aspetto più particolare della disciplina - che ha invero sollevato non poche perplessità - è forse quello relativo alla automatica caducazione della misura cautelare concessa nel caso in cui l’udienza di merito non venga celebrata entro i termini - estremamente stringenti - previsti dalla normativa.

Prevede l’art. 3, infatti, che nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Il comma 5 prevede in ogni caso l'applicazione degli articoli 119, comma 2 e l'art. 120, comma 9, del c.p.a., sul dimezzamento dei termini processuali. Infine, come previsto dal comma 8 dell'art. 3, qualora prima della data di entrata in vigore del decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro trenta giorni e si applicano tutte le disposizioni di cui all'art. 3 d.l. 85/2022. Proprio in merito all'applicazione della disciplina ai giudizi pendenti (secondo alcuni, altro "*punctum dolens*" della nuova disciplina), giova richiamare un recentissimo arresto del TAR Lazio, con cui è stato chiarito che l'art.3, comma 1, del d.l., trattandosi di novella processuale, in assenza di diversa esplicita disposizione e non attenendo a giurisdizione e competenza, si applica anche alle fasi non concluse dei procedimenti in corso. Con la citata decisione il Giudice amministrativo ha altresì ritenuto applicabile ai casi di cui al d.l. n. 85/2022 la previsione relativa alla redazione della sentenza in forma semplificata, di cui al comma 10 del predetto art. 120 c.p.a.

Infatti, <<la previsione in parola è intimamente intrecciata con il precedente comma 9, e la sentenza cui fa riferimento la disposizione da ultimo indicata, che si applica ai giudizi PNRR, è logicamente quella di cui al successivo comma 10 che quindi deve essere parimenti applicato ai giudizi PNRR, risultando concettualmente impraticabile un'applicazione non convergente delle due norme alla medesima fattispecie, almeno in assenza di specifica disciplina di coordinamento. L'interpretazione appena accennata è confermata dalla ratio acceleratoria delle norme in discorso e dai "Principi generali" (cfr. artt. 1-3) del c.p.a., in particolare dagli obblighi di sinteticità degli atti e di ragionevole durata del processo.

Il Legislatore considera quindi, in linea di principio, nei processi relativi a interventi urgenti, prevalenti le esigenze di celerità rispetto a quelle di piena e diffusa esplicazione dei presupposti di fatto e diritto della decisione>> (Tar Lazio, Roma, sez. III Bis, 18 luglio 2022, n. 10163). In quest'ultimo inciso viene ricostruita la *ratio* sottesa al nuovo rito accelerato: con l'obiettivo di garantire il pieno impiego di tutte le risorse stanziare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vera priorità del Governo, il nuovo rito speciale intende adattare le esigenze dei ricorrenti e i tempi dei processi e di tutto il plesso della Giustizia Amministrativa alle scadenze e agli obiettivi del Pnrr.

Come innanzi accennato, l'aspetto forse più controverso della disciplina "accelerata" attiene al sostanziale "snaturamento" del provvedimento cautelare, che da strumento di tutela del ricorrente – il quale spesso subisce i tempi del processo, senza averne un reale controllo - diviene una fase

meramente *propulsiva* del giudizio, che deve concludersi nel merito nel più breve tempo possibile, onde non sacrificare i tempi previsti dal Piano.

Roberta Valla